

Articolo 20

## **Aziende di pompe funebri**

<sup>1</sup> Alle aziende di pompe funebri e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica e l'articolo 8 capoverso 1, sempreché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per attività improrogabili.

<sup>2</sup> Sono considerate aziende di pompe funebri le aziende che si occupano delle formalità e delle operazioni necessarie in caso di decesso.

### **Campo d'applicazione (capoverso 2)**

Le aziende di pompe funebri forniscono i servizi necessari in caso di decesso. I servizi riguardano ad esempio il disbrigo di formalità, l'esecuzione di trasporti, la preparazione e l'organizzazione di onoranze funebri o l'assistenza ai parenti. Se termini improrogabili o prescrizioni amministrative non consentono un rinvio di tali servizi, essi possono essere prestati, senza autorizzazione, anche durante la notte o la domenica. Se però non esistono motivi impellenti che giustificano il lavoro notturno o domenicale, devono essere forniti durante il normale tempo di lavoro diurno e serale nei giorni feriali.

### **Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)**

#### **Articolo 4**

Le aziende di pompe funebri possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale, sempreché ciò sia neces-

sario per attività improrogabili, come ad esempio comporre la salma nella bara, trasportarla, seppellirla, tenere elogi funebri o preparare le necessarie formalità. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

#### **Articolo 8 capoverso 1**

Le aziende di pompe funebri possono assegnare lavoro straordinario anche la domenica, conformemente all'articolo 12 capoverso 1 LL, sempreché siano adempiute le necessarie condizioni. Il lavoro straordinario deve essere compensato entro 14 settimane mediante un corrispondente congedo. Questa disposizione non include il lavoro straordinario prestato in caso di necessità secondo l'articolo 12 capoverso 2 LL. Le condizioni, i tempi, la durata ammessa e la compensazione del lavoro straordinario fanno riferimento all'articolo 26 OLL 1. Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare complessivamente le 140 ore per anno civile.